COPIA

COMUNE DI STRAMBINELLO

Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 32 del 28/12/2023

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31.12.2022 EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.**

L'anno duemilaventitre, addì VENTOTTO, del mese di DICEMBRE, alle ore diciotto e minuti zero, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, nelle persone dei Signori:

cognome e nome	carica	presente
CORZETTO Marco Angelo	Sindaco	Sì
ONORE Gualtiero	Consigliere	No
CASERIO Eralda	Consigliere	Sì
CASERIO Marco	Consigliere	No
BATTISTUTTA Stelvia	Consigliere	Sì
PEZZATTI Maurilio Domenico	Consigliere	Sì
CASERIO-ONORE Pietro	Consigliere	Sì
LEONE Giovanni	Consigliere	Sì
ONORE Stelvio	Consigliere	No
CHIARAVIGLIO Cinzia	Consigliere	No
BARGIGLI Cristina	Consigliere	No
	totale presenti:	6
	totale assenti:	5

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Lorenzo SCARLATTI.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31.12.2022 EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.

Il Consiglio comunale

Udita la relazione del Sindaco, che illustra la proposta relativa a “REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31.12.2022 EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.” ;

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione;

Ritenuta essa meritevole di approvazione;

Con votazione espressa in forma palese, che ha sortito il seguente esito:

presenti	:	6
assenti	:	5
favorevoli	:	6
contrari	:	0
astenuti	:	0

delibera

di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio comunale

Riscontrata l’urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano, che ha sortito il seguente esito:

presenti	:	6
assenti	:	5
favorevoli	:	6
contrari	:	0
astenuti	:	0

delibera

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, per motivi di urgenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

   a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal servizio ed ufficio comunale competente, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

RICHIAMATI i seguenti documenti:
- il Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e la relazione tecnica accompagnatoria del Comune di Strambinello del 27.03.2015 comunicato al Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 22.04.2015, trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con prot. n. 990 del 28 aprile 2015;
- la revisione straordinaria delle partecipate alla data del 23.09.2016 approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25.09.2017, trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con prot. n. 2172 dell'11 ottobre 2017;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale e, ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P

Dato atto che il Comune di Parella, alla data del 31/12/2022, risulta titolare delle seguenti partecipazioni dirette societarie:
− Società Canavesana Servizi S.P.A. (quota di partecipazione 0,22%);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale e, ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P;

DATO ATTO che si esprime pertanto la volontà di mantenere le partecipazioni societarie dirette in essere in quanto svolgono servizi di interesse generale per l'Ente e rispettano in particolare i requisiti previsti dall' art. 4 del D.Lgs.175/2016, e che non si rende necessaria l'adozione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole ai sensi dell'art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000 e smi, espresso in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente Statuto comunale;

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

D E L I B E R A

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di approvare, per le motivazioni espresse, il Piano di revisione periodica delle partecipazioni (Allegato 1) contenente le schede di rilevazione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2022 redatte secondo le indicazioni fornite dalle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro, formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, confermando che per nessuna delle partecipazioni societarie dirette detenute ricorrono le condizioni normative di cui al D.Lgs.175/2016, che ne impongano l'alienazione ovvero l'adozione di altre misure previste dall' art. 20, comma 1, del D.Lgs.175/2016;
3. Di dare atto che per quanto attiene alle partecipazioni indirette le azioni di razionalizzazione sono in capo alla partecipata tramite SMAT; tutti i dettagli sono evidenziati nelle schede di rilevazione;
4. Di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Tesoro e alla Corte dei Conti, con le modalità indicate dall' art. 24, commi 1 e 3, del TUSP.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione avente il seguente esito:

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto Sindaco propone che il Consiglio comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.
Strambinello, 13/12/2023

IL SINDACO
F.to Marco Angelo CORZETTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta.
Strambinello, 13/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ramona BOERO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.
Strambinello, 13/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Marco Angelo CORZETTO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : CORZETTO Marco Angelo	F.to : dott. Lorenzo SCARLATTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in ottemperanza all'art. 124, comma 1 del T.U. 18-8-2000 n. 267, viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Strambinello, 10/01/2024

Il Responsabile della pubblicazione
f.to Ramona BOERO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☑ è divenuta esecutiva in data 28/12/2023, ai sensi di legge.

Strambinello, 28/12/2023

Il Segretario Comunale
f.to dott. Lorenzo SCARLATTI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Strambinello, li 10/01/2024

Il Segretario Comunale
dott. Lorenzo SCARLATTI

COMUNE DI STRAMBINELLO
Regione Piemonte Città metropolitana di Torino

Revisione Periodica
delle società partecipate al 31.12.2022

(articolo 20 c. 1 del D.Lgs. n. 175/2016)

1. Premessa

L'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 - "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" dispone quanto segue:

- Comma 1 – "…… *le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione."*
- Comma 2 – "*I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
  - *a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
  - *b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;*
  - *c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
  - *d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
  - *e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
  - *f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
  - *g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4."*
- Comma 3 - stabilisce che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente.

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente ed indirettamente dall'Ente.

Vicolo Scala n. 2 10010 Strambinello (To)
Tel. 0125.76691
e-mail: strambinello@ruparpiemonte.it
pec: strambinello@cert.ruparpiemonte.it

2. Le partecipazioni societarie – revisione al 31.12.2022

Le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Strambinello alla data del 31.12.2022 sono le seguenti:

Comune di Strambinello

S.C.S. SpA – 0,22%

PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
S.C.S. S.p.A.	06830230014	0,22 %	Mantenimento senza intervento	Produzione di un servizio di interesse generale: gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

1. Il Comune di Strambinello non detiene partecipazioni indirette.

Vicolo Scala n. 2 10010 Strambinello (To)
Tel. 0125.76691
e-mail: strambinello@ruparpiemonte.it
pec: strambinello@cert.ruparpiemonte.it

ANALISI PARTECIPAZIONI DIRETTE

1 SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	06830230014
Denominazione	**Società Canavesana Servizi S.p.A.**
Anno di costituzione della società	28/12/1994
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	NO
La Società è un GAL (Gruppo di Azione Locale)	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	TORINO
Comune	IVREA

CAP	10015
Indirizzo	VIA NOVARA, 31/A
Telefono	0125 632500

NOME DEL CAMPO	
FAX	0125 632503
Email	scs@scsivrea.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E. 38.11 – Raccolta di rifiuti non pericolosi
Attività 2	E. 38 – Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali
Attività 3	E. 39.00.09 – Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione rifiuti
Attività 4	H. 49.41 - Trasporto di merci su strada

NOME DEL CAMPO	
Società in house	Si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	Si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	No
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	Si

Riferimento normativo società di diritto singolare	Art. 4, c. 2, lett. a) – Produzione di un servizio di interesse generale
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	Si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da:§	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	No

NOME DEL CAMPO	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	No
Riferimento normativo atto esclusione	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	Addetti totali n. 127
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	n. 3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 35.200,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	n. 3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 28.000,00

Vicolo Scala n. 2 10010 Strambinello (To)
Tel. 0125.76691
e-mail: strambinello@ruparpiemonte.it
pec: strambinello@cert.ruparpiemonte.it

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	Sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	191.133,00	793.096,00	394.003,00	53.776,00	49.524,00

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.468.525,00	15.885.624,00	15.814.053,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	384.156,00	573.757,00	280.434,00
di cui Contributi in conto esercizio	122.620,00	78.077,00	111.606,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,22

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

Vicolo Scala n. 2 10010 Strambinello (To)
Tel. 0125.76691
e-mail: strambinello@ruparpiemonte.it
pec: strambinello@cert.ruparpiemonte.it

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Raccolta e smaltimento rifiuti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	--

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5))	No
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi

Vicolo Scala n. 2 10010 Strambinello (To)
Tel. 0125.76691
e-mail: strambinello@ruparpiemonte.it
pec: strambinello@cert.ruparpiemonte.it

Modalità (razionalizzazione)	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione	--
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria(13) §	Scegliere un elemento.
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis(14) §	Scegliere un elemento.
Note	Per tale partecipazione non è prevista alcuna attività di razionalizzazione

CONCLUSIONI

Dai contenuti del presente provvedimento si dà atto che le partecipazioni sopra rappresentate, invariate rispetto alla precedente rilevazione, sono conformi alle prescrizioni previste dall'Art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 in quanto espressione di previsioni legislative per le quali non è prevista alcuna operazione di razionalizzazione.

Strrambinello, _____

Vicolo Scala n. 2 10010 Strambinello (To)
Tel. 0125.76691
e-mail: strambinello@ruparpiemonte.it
pec: strambinello@cert.ruparpiemonte.it

COMUNE DI STRAMBINELLO
Provincia di Torino

Verbale n. 16 del 20/12/2023

OGGETTO: RAZIONALIZZAZONE ANNUALE SOCIETA' PARTECIPATE

La sottoscritta dott.ssa Samantha Grassi, Revisore unico del Comune di Strambinello nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 27/11/2020,

- vista la proposta di deliberazione Consiglio Comunale avente a oggetto "Revisione Periodica della società partecipate al 31.12.2022";
- visto quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016 aggiornato con le modifiche di cui al D.Lgs. 100/2017;
- Preso atto che l'ente ha proceduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni dirette detenute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022 che prevede le seguenti partecipazioni:

  SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A. con una quota del 0,22%;

- considerato che nella relazione tecnica allegata sub A) sono riportate singole schede per ciascuna società partecipata dall'ente redatte sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro e contenenti tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate;
- considerato che, dall'analisi delle suddette schede, non emergono partecipazioni societarie che non rispettano le suddette condizioni e per le quali la normativa imponga l'alienazione;
- considerato che non sono mutate le motivazioni atte al mantenimento della suddetta partecipazione;
- invitato l'Ente a monitorare l'andamento dei costi dei servizi forniti dalla partecipata, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse e a verificarne periodicamente il bilancio, nonché a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute,

esprime

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale in oggetto.

Novara, lì 20 dicembre 2023
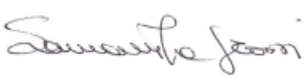
Il Revisore Unico